



GENGHINI & GIABAGNO
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 22458

Raccolta n. 10341

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
(PRATICA: MI-15-05372-SOC-CV)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto settembre duemilaquindici (28 settembre 2015).

In Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8, alle ore quindici e trenta minuti.

Innanzi a me dottoressa Simona GUADAGNO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso:

Pasquale AMORE, cittadino italiano, nato a Pozzuoli il giorno 18 dicembre 1975, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione:

- "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA KARATE OKINAWA", con sede legale in Milano, P.zza della Conciliazione n. 2, codice fiscale 97660620150.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO:

- che, è stata indetta ritualmente ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto associativo l'assemblea della suddetta Associazione, in prima convocazione per il giorno 25 settembre 2015 alle ore 15,30 e in seconda convocazione per il giorno 28 settembre 2015, alle ore 15,30;

- che gli avvisi di convocazione, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto associativo, sono stati inviati a mezzo di messaggi di posta elettronica a tutti gli associati in data 10 settembre 2015, come da evidenze conservate agli atti associativi e nel fascicolo notarile;

- che l'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- "1. Modifiche allo statuto
2. Varie ed eventuali".

Tutto ciò premesso,

il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea dell'associazione. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 8.4 del vigente Statuto associativo Pasquale AMORE, qui costituito.

Il presidente, constatato:

1) che, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto associativo sono presenti in proprio numero 3 (tre) associati su un totale di 15 (quindici), secondo le risultanze del foglio presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Gli associati risultano tutti regolarmente ammessi all'Associazione ed in regola con il pagamento dei contributi associativi;

2) che per il Consiglio Direttivo, sono presenti esso comparente Pasquale AMORE, Presidente; Vincenzo PRANIO, Vice Presidente; Elisa LATERZA, Tesoriere - economo;

3) che la convocazione è stata effettuata ritualmente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto associativo;

4) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'assemblea e gli associati a votare in essa, ai sensi di legge e del vigente Statuto associativo;

dichiara

validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi di Legge e del vigente Statuto dell'associazione, l'assemblea dell'Associazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il presidente prende la parola e svolge una ampia relazione sull'ordine del giorno. Il presidente espone innanzi tutto le ragioni per le quali si ritiene opportuno modificare il vigente Statuto associativo, apportando allo stesso tutte le modifiche necessarie al fine di soddisfare tutti i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e procedere così all'iscrizione



dell'Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.; di modificare altresì le finalità di solidarietà sociale prevedendo tra quelle esistenti, l'inserimento dell'attività di beneficenza, unitamente alla già prevista attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, e precisamente:

- a) l'insegnamento dell'arte marziale del karate esclusivamente ai bambini che vivono realtà familiari e sociali disagiate, bambini con difficoltà psichiche, motorie e/o che presentano patologie gravi come la leucemia;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni come raccolta fondi per finanziare progetti scientifici per lo studio e la cura della leucemia infantile.

Il presidente espone successivamente agli Associati le ragioni per le quali risulti opportuno modificare altresì la denominazione dell'associazione in memoria di Arianna Amore del vigente Statuto associativo. Il presidente illustra pertanto ampiamente ai presenti le modifiche proposte, ed in particolare quelle relative alle seguenti previsioni:

- articolo 1, in relazione alla Denominazione dell'associazione;
- articolo 2 in relazione ad una migliore formulazione e parziale ridefinizione degli Scopi associativi e relative finalità;
- articolo 8 in relazione al Funzionamento dell'assemblea e precisamente sulla convocazione dell'assemblea straordinaria richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati;
- articolo 22 in relazione al Patrimonio sulla raccolta pubblica di fondi derivanti da attività marginali occasionali;
- articolo 25 in relazione allo Scioglimento ed in particolare sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il presidente sottopone pertanto all'assemblea il testo delle delibere da adottare, con allegata la nuova versione dello Statuto dell'associazione, il quale è consegnato a me Notaio e da me allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Il presidente, esaurita la sua relazione, invita l'assemblea ad assumere le delibere proposte.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve discussione,

- preso atto del parere favorevole del Comitato Direttivo;
- considerata l'evidente utilità di quanto proposto;

all'unanimità,

DELIBERA:

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione da Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Karate Okinawa in "ASSOCIAZIONE SKO ARIANNA AMORE - ONLUS";

Il presidente espone successivamente agli Associati le ragioni per le quali risulti opportuno modificare altresì la denominazione dell'associazione in memoria di Arianna Amore del vigente Statuto associativo. Il presidente illustra pertanto ampiamente ai presenti le modifiche proposte, ed in particolare quelle relative alle seguenti previsioni:
• articolo 1, in relazione alla Denominazione dell'associazione;
• articolo 2 in relazione ad una migliore formulazione e parziale ridefinizione degli Scopi associativi e relative finalità;
• articolo 8 in relazione al Funzionamento dell'assemblea e precisamente sulla convocazione dell'assemblea straordinaria richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati;
• articolo 22 in relazione al Patrimonio sulla raccolta pubblica di fondi derivanti da attività marginali occasionali;
• articolo 25 in relazione allo Scioglimento ed in particolare sulla destinazione del patrimonio residuo.
Il presidente sottopone pertanto all'assemblea il testo delle delibere da adottare, con allegata la nuova versione dello Statuto dell'associazione, il quale è consegnato a me Notaio e da me allegato al presente atto sotto la lettera "B".
Il presidente, esaurita la sua relazione, invita l'assemblea ad assumere le delibere proposte.
L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve discussione,
- preso atto del parere favorevole del Comitato Direttivo;
- considerata l'evidente utilità di quanto proposto;
all'unanimità,
DELIBERA:
1) di modificare la denominazione dell'Associazione da Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Karate Okinawa in "ASSOCIAZIONE SKO ARIANNA AMORE - ONLUS";



2) di approvare le modifiche statutarie proposte, secondo le modalità e le previsioni espresse nella precedente relazione del presidente, variando in particolare gli articoli 1, 2, 8, 22 e 25;

3) di approvare la nuova versione dello Statuto associativo, portante tutte le modifiche testé deliberato, il quale, composto da 26 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera "B";

4) di conferire al Presidente dell'Associazione tutti i poteri necessari per svolgere gli adempimenti conseguenti al presente atto e le pratiche necessarie all'iscrizione in tutti gli Albi o Registri a carattere territoriale la cui iscrizione si rendesse necessaria ovvero opportuna al migliore perseguimento dei fini associativi.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare o che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore quindici e cinquanta minuti.

Io notaio mi sono personalmente accertata che la parte conosca il contenuto dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "B", ed ho in particolare illustrato il contenuto e le implicazioni legali delle modificazioni approvate.

Il comparente pertanto dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su facciate tre di fogli due ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Sottoscritto alle ore quindici e cinquanta minuti.

Firmato Pasquale AMORE

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Impronta sigillo





ALLEGATO "A" AL N. 22458/10391 DI REP.

ELENCO ASSOCIATI
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCUOLA KARATE OKINAWA"

1. **Pasquale AMORE** presente in proprio e/o
per delega rilasciata a _____


FIRMA DI PRESENZA _____

2. **Vincenzo PRANIO**, presente in proprio e/o
per delega rilasciata a _____

FIRMA DI PRESENZA _____

3. **Elisa LATERZA**, presente in proprio e/o
per delega rilasciata a _____

FIRMA DI PRESENZA _____



Artico
F' co
Legisl
L'Ass
Docial
ed in

Artico
L'E
anche
2. Ess
e) l'ins
bambi
b) l'esi
c) il di
conne
d) il d
gestor
distrib
regolar
e) l'obl
diretta
f) l'obt
organiz
comme
L'assor
dell'atti
modific
infantili
3 L'as
dall'ele
si deve
lavorat
struttin



ALLEGATO "B"
AL NUMERO 22658/10391 **DI REPERTORIO**
STATUTO
ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SKO ARIANNA AMORE - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, con sede in Milano, P.zza della Conciliazione n. 2.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'attività di beneficenza, si pone come finalità:

a) l'insegnamento dell'arte marziale del karate esclusivamente ai bambini che vivono realtà familiari e sociali disagiate, bambini con difficoltà psichiche, motorie e/o che presentano patologie gravi come la leucemia.

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solida rarità sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni come raccolta fondi per finanziare progetti scientifici per lo studio e la cura della leucemia infantile.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvertire prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e dell'attività e specializzare le sue attività.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



4. L'associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI e della Federazione d'appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita estemazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione d'appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.



Articolo 6 - Decadenza dei soci




1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria;
 - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige le riunioni e le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.





8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.




2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da 3 a 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica sino a revoca o dimissioni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione d'appartenenza medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a reclusione o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e in attesa dell'assemblea ordinaria, il presidente e il segretario continueranno a gestire gli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.





Articolo 15 - Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8, comma 3;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.



Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da attività commerciali marginali e occasionali di raccolta pubblica di fondi.

Articolo 23 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria


1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione d'appartenenza.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive e comunque ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione d'appartenenza a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.



A second handwritten signature, appearing to be "Alcega", is written to the right of the official seal.





Repertorio n. 22458

Raccolta n. 10341

MI-15-05372-SOC-CV

timbro digitale



Firma digitale del Notaio Simona Guadagno
Cinisello Balsamo, 05-10-2015
Copia informatica conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte firme.

Totale pagine: 12

Totale pagine allegati: 11

Nome file originale:

22458A.pdf

ID Documento originale: 22641

Simona Guadagno



Notaio in Cinisello Balsamo